CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

CRITERI OPERATIVI PER LA TENUTA DELL'ESAME DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE NEL SETTORE IMMOBILIARE E/O AGENTI MUNITI DI MANDATO A TITOLO ONEROSO E/O SERVIZI VARI - CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE

1. Modalità per la presentazione della domanda

Sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità previsto dall'art.1 del D.M. 21.2.90, n. 300 presso la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- maggiore età
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere stranieri residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno/ carta di soggiorno rilasciata dalla competente autorità
- residenza o domicilio professionale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio (province di Lucca, Massa Carrara e Pisa)
- diploma di scuola secondaria di secondo grado; i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dichiarare nella domanda gli estremi del decreto di riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione
- attestato di frequenza di un corso preparatorio di formazione professionale svolto presso soggetti autorizzati dalle Regioni.

L'ammissione all'esame è altresì subordinata alla presentazione di domanda compilata esclusivamente attraverso il portale https://tno.servizionline.camcom.it/tno disponibile sul sito camerale ed inviata entro e non oltre il termine pubblicato sul sito stesso, completa dei seguenti allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia dell'attestato o di documento equivalente relativo al corso obbligatorio sostenuto.

Determinano l'impossibilità di essere ammessi alle prove di esame:

- il mancato ricevimento della domanda entro il termine pubblicato sul sito camerale;
- la mancata o incompleta compilazione della domanda e/o la mancata integrazione della stessa nei modi e nei tempi richiesti dall'Ufficio.

2. Articolazione delle sessioni di esami presso le sedi camerali

Di norma, salvo verificare particolari esigenze anche in base ai corsi preparatori di formazione professionale tenuti nelle province di competenza, all'andamento delle domande, al numero dei candidati respinti e potenzialmente interessati ad essere nuovamente convocati e alla necessità dell'Ufficio di razionalizzare le risorse umane e strumentali, sono fissate per ciascun anno, con determinazione dirigenziale, le sessioni di esame autunno/inverno e primavera/estate, presso le sedi di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Nella stessa determinazione sono indicati il numero massimo di candidati che possono essere convocati presso ciascuna sede in base alle concrete possibilità organizzative e i criteri di ammissione con precedenza dei candidati.

Sempre con determinazione dirigenziale è possibile disporre lo svolgimento di un'unica prova scritta presso una delle sedi camerali per tutti i candidati delle varie province e/o l'adozione di strumenti digitali per l'esecuzione della prova scritta e/o lo svolgimento della prova orale.

In linea generale è consentito ai candidati residenti o domiciliati professionalmente in una delle province di competenza della Camera di Commercio presentare istanza per sostenere l'esame presso ciascuna delle sedi sopra indicate.

Sempre in linea generale e fatta salva la possibilità di effettuare modifiche ai presenti criteri in sede di definizione del calendario delle sessioni di esami, sono accolte le domande per sostenere gli esami presso ciascuna delle sedi camerali, secondo ordine cronologico di arrivo, in base ai seguenti criteri di precedenza:

1. residenti nella provincia dove si trova la sede camerale di effettuazione delle prove;
2. residenti nelle altre due province;
3. coloro che dimostrano di aver fissato il proprio domicilio nella provincia dove si trova la sede camerale di effettuazione delle prove;
3. coloro che dimostrano di aver fissato il proprio domicilio nelle altre due province.

In caso di effettuazione di un'unica prova scritta presso una delle sedi camerali in occasione della sessione autunno/inverno o primavera/estate, sono accolte le domande per sostenere gli esami secondo ordine cronologico di arrivo, in base ai seguenti criteri di precedenza:

1. residenti nelle province di competenza della Camera (Lucca, Massa Carrara e Pisa);
2. coloro che dimostrano di aver fissato il proprio domicilio nelle province di competenza.

I candidati che non superano la prova scritta o che non risultano idonei al termine della prova orale possono partecipare alla sessione di esame successiva che si svolgerà nella stessa sede, ovvero presso altra sede camerale purché siano decorsi i 6 mesi previsti dalla vigente normativa.

3. Natura dell'esame

L'esame è sostenuto davanti alla Commissione nominata con determinazione presidenziale ai sensi dell'art. 1 del D.M. 7/10/1993, n 589 e si svolge in forma scritta consistente nella compilazione di due questionari, estratti tramite sistema informatico di estrazione casuale, uno relativo alle materie giuridiche e l'altro relativo alle materie tecniche specifiche della mediazione immobiliare, predisposti dalla Commissione prima della prova e composti da un determinato numero di quesiti a scelta multipla con più risposte, di cui una sola esatta. Il numero dei quesiti è stabilito dalla Commissione collegialmente su proposta del dirigente responsabile.

Il tempo considerato per la risposta di ciascun quesito è pari ad un (1) minuto.

Il numero minimo delle risposte esatte necessario per sostenere con esito positivo la prova scritta è stabilito dall'art. 1 - comma 2 - del D.M. 21.2.90, n. 300; il superamento della prova scritta comporta il diritto per il candidato di essere ammesso in data successiva a sostenere la prova orale, la quale si svolge in forma di colloquio.

Per la prova orale il voto è stabilito dalla Commissione a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Date di effettuazione dell'esame

Il termine entro cui deve risultare pervenuta la domanda di esame, la data e l'ora in cui sono effettuate le prove, l'elenco dei soggetti ammessi e convocati allo svolgimento delle prove, gli esiti delle prove sono comunicati tempestivamente mediante pubblicazione sul sito camerale. In particolare, la data e l'ora di svolgimento delle prove scritte sono pubblicate sulla *home page* del sito camerale almeno 15 giorni prima della data fissata mentre la data della prova orale è pubblicata entro 2 giorni dall'avvenuta correzione degli elaborati.

Ciascun candidato deve presentarsi alle prove il giorno pubblicato sul sito entro e non oltre l'ora indicata. In particolare, in occasione della prova scritta, il candidato che si presenti in ritardo non può più essere ammesso a sostenerla a partire dal momento in cui ha avuto luogo l'apertura delle buste contenenti le prove da parte degli altri candidati.

5. Accertamento dell'identità del candidato

Il candidato che si presenta alla prova di esame scritta o orale senza un valido documento di riconoscimento è considerato assente ai sensi del successivo punto 6.

6. Rinuncia al sostenimento dell'esame

Il candidato, dopo aver inoltrato la domanda di ammissione può rinunciare a sostenere l'esame:

a) non presentandosi il giorno per il quale è stato convocato (rinuncia tacita);
b) inoltrando tramite il portale utilizzato per la presentazione della domanda, apposita comunicazione di rinuncia, indifferentemente prima o dopo la pubblicazione della data di convocazione sul sito (rinuncia espressa).

Solo nel caso di comunicazione di rinuncia di cui al punto b) il candidato ha diritto, dietro esplicita richiesta scritta, alla restituzione dell'importo in precedenza corrisposto a condizione che l'Ufficio riceva tale richiesta prima del giorno fissato per la prova, ovvero alla possibilità di partecipare alla sessione di esami successiva, anche presso una diversa sede.

7. Effetti dell'assenza alle prove d'esame

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova, scritta od orale, nella data per la quale è stato convocato e non abbia giustificato la propria assenza secondo le modalità disposte nel successivo punto 8, si procede con l'archiviazione della domanda.

L'archiviazione della domanda è definitiva; pertanto, il candidato che risulta assente anche ad una sola prova, scritta od orale, e che intenda ancora sostenere l'esame, deve presentare una nuova domanda e versare i diritti dovuti.

8. Giustificazione dell'assenza alle prove d'esame

Non si procede all'archiviazione della domanda per mancata presentazione all'esame qualora il candidato convocato giustifichi la propria assenza tramite il portale utilizzato per la presentazione della domanda ovvero con giustificativo scritto presentato direttamente all'Ufficio camerale, entro e non oltre 15 giorni dalla mancata presentazione alla prova.

Con tale comunicazione il candidato deve giustificare la propria assenza nei modi seguenti:

- se dovuta a motivi di salute, allegando certificato medico attestante la propria indisposizione fisica in cui versava il giorno stabilito dell'esame;
- se dovuta a motivi di altra natura, producendo idonea documentazione atta a dimostrare la propria impossibilità ad essere presente all'esame, ovvero argomentando tali motivi.

Il candidato la cui assenza risulti giustificata viene convocato a sostenere l'esame nella sessione d'esame successiva, anche presso una sede camerale diversa.

Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, il numero massimo di assenze per le quali può essere accettata la giustificazione senza dover presentare nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere ulteriore diritto è stabilito a tre.

9. Presa visione dei compiti delle prove scritte

Successivamente alla pubblicazione sul sito camerale degli esiti delle prove scritte, i candidati possono prendere visione dei compiti, ovvero richiederne copia, presentando apposita richiesta di accesso ai dati personali tramite la piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda, allegando copia di un documento di riconoscimento e il modello di accesso documentale disponibile sul sito camerale.

10. Ritiro alla prova orale

Il candidato che, presentatosi alla prova orale, prima di iniziare il colloquio manifesti alla Commissione la necessità di ritirarsi per sopraggiunta e improvvisa indisposizione fisica o altro giustificato motivo giudicato ammissibile dalla Commissione stessa, viene considerato assente giustificato ai sensi del punto 8 ed è

pertanto convocato a sostenere la prova orale in occasione della prima sessione utile senza dover ripetere la prova scritta.

Non è comunque consentito al candidato ritirarsi dalle prove orali per più di una volta.

11. Effetti del giudizio della non idoneità

Il candidato non riconosciuto idoneo alla prova scritta può chiedere per un illimitato numero di volte di ripeterla, presentando ogni volta nuova domanda di ammissione e corrispondendo il dovuto diritto, tenendo conto del termine di 6 mesi che deve necessariamente trascorrere tra un tentativo e l'altro.

Analogo trattamento è riservato a chi non è riconosciuto idoneo alla prova orale, fermo restando che chi non supera tale prova deve ripetere nuovamente quella scritta.

12. Inappellabilità del giudizio della Commissione esaminatrice

Il giudizio della Commissione esaminatrice positivo o negativo espresso nei confronti del candidato sottoposto all'esame è inappellabile.